



# **REGOLAMENTO SULLA NOMINA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)**

Art. 14 Decreto Legislativo n°150/2009 - Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016)

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 – 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it)



## **REGOLAMENTO SULLA NOMINA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)**

(Art. 14 Decreto Legislativo n°150/2009 - Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016)

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Funzioni ed Attribuzioni

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Elenco, durata e requisiti dei componenti degli O.I.V.

Art. 5 – Modalità di nomina, durata in carica e revoca

Art. 6 – Attività e collocazione organizzativa

Art. 7 – Compensi

Art. 8 – Entrata in vigore



## ART. 1

### ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 e 14/bis del Decreto Legislativo n°150/2009, come modificato dal Decreto Legislativo n°74/2017, e del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016.
2. Le funzioni dell'O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

## ART. 2

### FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. L'attività dell'O.I.V. si esplica nei seguenti compiti:
  - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
  - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
  - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n°150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
  - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n°150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del medesimo Decreto, secondo quanto previsto dallo stesso, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n°150/2009 all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del medesimo Decreto;
  - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto Legge n°90/2014;
  - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del Decreto Legislativo n°150/2009;
  - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
2. L'O.I.V. esercita i compiti di cui al comma precedente e, in particolare, procede alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del Decreto Legge n°90/2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n°150/2009.



3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Organismo ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

### **ART. 3**

#### **COMPOSIZIONE**

1. L'O.I.V. è costituito in forma collegiale con tre componenti, e sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al Decreto Legislativo n°286/1999, esercitando, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n°150/2009. Esso esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo n°286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 4**

#### **ELENCO, DURATA E REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI O.I.V.**

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge n°90/2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma precedente, previa procedura selettiva pubblica; la nomina del Presidente dell'O.I.V. va effettuata tra i candidati iscritti nella fascia professionale 3 dell'Elenco di cui al comma precedente [in caso di numero di dipendenti superiore a 250].
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'ACER o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.



## ART. 5

### MODALITÀ DI NOMINA DURATA IN CARICA E REVOCA

1. La nomina dei componenti dell'O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione, per almeno quindici giorni consecutivi, di un avviso di selezione comparativa nell'apposita sezione del "Portale della Performance" al link <https://performance.gov.it/> e sul sito istituzionale dell'Ente, seguita dai relativi esiti.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato tra i soggetti di cui al precedente articolo 4, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti.
3. I componenti durano in carica tre anni e il mandato si conclude con la presentazione al Consiglio di Amministrazione della valutazione relativa all'ultimo anno. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa di cui al precedente comma 1.
4. La revoca dell' O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
5. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n°150/2009, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo

## ART. 6

### ATTIVITÀ E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L'O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 del Decreto Legislativo n°150/2009, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organismo ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
3. L'O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente e si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
4. L'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.
5. L'O.I.V. presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati con riferimento all'anno precedente, per la successiva applicazione del sistema premiale riferito alla dirigenza dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.



6. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche.

## **ART. 7**

### **COMPENSI**

1. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso annuo lordo che viene stabilito con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse destinate in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n°150/2009.  
Al Presidente dell'O.I.V. è riconosciuta una maggiorazione del 20% rispetto al compenso annuo lordo degli altri due componenti.  
Non sono previsti rimborsi spese.

## **ART. 8**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e produrrà i suoi effetti con la costituzione del nuovo Organismo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente applicabile, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n°150/2009 e al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016.